

**DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO CON IL CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.**

1. PREMESSE

Con determina a contrarre Att.10621 del 16/03/2021 e Rettifica Att.12321 del 24/03/2021, TSA SPA ha deliberato di affidare il servizio di cui in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nel prosieguo denominato "Codice") con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è nell'ambito dei comuni servizi dalla Stazione Appaltante.

CIG 8670481345.

Codice NUTS ITI21.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Antonello Malucelli – email E-mail: a.malucelli@tsaveb.it; pec acquistitsa@legalmail.it; tel. 0758477228

La procedura di gara verrà svolta attraverso la piattaforma telematica in dotazione alla Stazione Appaltante Net4market.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, tra l'altro:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) Disciplinare telematico;
- 5) Timing di gara;
- 6) DGUE;
- 7) Documenti complementari.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da proporsi tramite lo spazio telematico "Chiarimenti" disponibile all'interno della scheda di gara (vedasi disciplinare telematico allegato n. 1). Il termine entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimento è riportato nel timing di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno riscontrate le richieste di chiarimenti la cui risposta sia evidentemente ricavabile dalla documentazione di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da

utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice nonché di tutte le comunicazioni afferenti la presente procedura di gara.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC acquistitsa@legalmail.it ovvero tramite la piattaforma telematica Net4market all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, compreso quello indicato in sede di registrazione alla predetta piattaforma ai fini della partecipazione. Nel caso di comunicazioni trasmesse tramite la piattaforma telematica, le stesse saranno inoltrate all'indirizzo PEC inserito dall'operatore economico in sede di registrazione alla stessa piattaforma. La Stazione Appaltante ed il Gestore della piattaforma declinano ogni responsabilità per errori e/o omissioni nell'inserimento dei predetti dati. In sede di registrazione va utilizzato esclusivamente un indirizzo PEC a cui recapitare le comunicazioni tramite la piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, data la natura del servizio non risulta possibile una suddivisione in lotti funzionali; inoltre la gestione unitaria del servizio permette alla Stazione Appaltante di avere rapporti con un unico interlocutore, semplificando le procedure amministrative con risparmio di risorse umane ed economiche, prevedendosi altresì il conseguimento di economie di scala derivanti dalla gestione unitaria e dall'interlocuzione con un unico operatore.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato le cui caratteristiche sono riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Tabella n. 1 – Oggetto e valore stimato dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.	79620000-6	P	527.000,00
2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI)			0,00
Importo totale				527.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso, stimati dalla Stazione Appaltante sono pari a € 0,00. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2021, precisando che al fine di garantire la continuità del servizio, considerata la natura della prestazione, nonché quanto disposto in applicazione della clausola sociale, l'Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante n. 16 unità a far data dal 17 Maggio 2021.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice la Stazione Appaltante si riserva di esercitare un'opzione di rinnovo per ulteriori mesi 3 (tre) agli stessi prezzi, patti e condizioni, a proprio insindacabile giudizio. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, per tutto quanto sopra esposto, il valore massimo presunto, stimato, dell'appalto, è pari ad €. 1.159.400,00 al netto di IVA e di altre imposte di legge.

L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal Disciplinare per le polizze assicurative, potrà comunque darsi luogo alla liquidazione dei corrispettivi spettanti all'affidatario, a condizione che lo stesso abbia già costituito cauzione definitiva.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice**, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi **dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **per la tipologia dei servizi oggetto dell'appalto.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la dimostrazione in sede di gara del possesso del presente requisito è sufficiente l'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

- b) **Iscrizione, in corso di validità, all'Albo delle Agenzie per il Lavoro di tipo generalista tenuto presso l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e possesso dell'autorizzazione alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la dimostrazione in sede di gara del possesso del presente requisito è sufficiente l'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) **Avere prestato negli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato** in favore di privati ovvero di pubbliche amministrazioni **per corrispettivi di importo, rapportato all'anno, almeno pari ad € 700.000,00 IVA esclusa, per ogni annualità.** A tal fine, la ditta dovrà presentare un elenco dei principali servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, co. 5 del Codice, al fine di comprovare l'esperienza maturata nel settore oggetto dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII, parte II del Codice; in particolare, la comprova del requisito può essere fornita attraverso i bilanci, i documenti contrattuali e contabili ritenuti idonei dalla Stazione Appaltante nonché i certificati di regolare esecuzione del servizio rilasciati dagli enti competenti previa indicazione dei relativi estremi ad opera del concorrente..

- per la dimostrazione in sede di gara è sufficiente l'autocertificazione in merito al possesso del requisito resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, ai **consorzi ordinari** ed ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. a) (Camera di commercio) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. b) (Albo Agenzie per il lavoro di tipo generalista e autorizzazione) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo cui al punto 6.2 lett. c) (servizi analoghi) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; il requisito si considera soddisfatto qualora ciascun componente del RTI orizzontale abbia eseguito i servizi analoghi indicati, nel triennio di riferimento e per ogni annualità, il cui corrispettivo netto, sommato a quello degli altri componenti dell'RTI, raggiunga il limite richiesto. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. (art. 83, comma 8 del Codice).

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui ai punti **6.1 lett. b) e 6.2 lett. c)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui

all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi]*. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La prestazione in affidamento si riferisce ad un complesso di interventi ed attività da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da parte di operatori economici in possesso della necessaria qualificazione.

Poiché il subappalto è un istituto che consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto si ritiene che, per la natura, le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle prestazioni da eseguire, detta "delega" a terzi possa essere autorizzata sino al limite previsto dal Codice al fine di

garantire, tra l'altro, che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di attività da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse; inoltre che il livello qualitativo della prestazione sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'appaltatore che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, intestata a TSA SPA, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 10.540,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. In **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in **contanti**, con **bonifico**, in **assegni circolari**, con versamento presso la BCC UMBRIA Filiale di Moiano, Città della Pieve (PG) sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: IT44G0707538380000000002865 con la seguente causale: "*cauzione provvisoria gara affidamento servizio somministrazione lavoro*"; in tal caso, **la relativa quietanza deve essere inserita nella Documentazione amministrativa.**
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (vedi D.M. 19/01/2018 n. 31). Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti possono presentare le sole schede tecniche, contenute nel predetto DM n. 31-2018 **debitamente compilate e sottoscritte dal Garante e dal Contraente.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'**oggetto** e del **soggetto** garantito;
- 2) essere intestata a **tutti gli operatori economici** del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere **conforme allo schema tipo ed alle schede tecniche di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19/01/2018 n. 31**.
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;**
- 7) Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; nella piattaforma telematica in uso alla Stazione Appaltante dovrà essere caricato il file contenente la firma digitale del garante e la documentazione a dimostrazione dei poteri di sottoscrizione di polizze fidejussorie del garante stesso.
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti possono presentare le sole schede tecniche, contenute nell'“Allegato B – Schede Tecniche” del decreto n. 31/2018, debitamente compilate e sottoscritte sia dal garante che dal contraente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il **concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scannerizzata dei certificati posseduti** da allegare alla Documentazione Amministrativa.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione "contributi in sede di gara" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara inserendola nella Documentazione Amministrativa**.

In caso di *mancata presentazione* della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la *mancata presentazione della ricevuta* potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, **la Stazione Appaltante esclude il concorrente** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve essere caricata all'interno della scheda di gara sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, come da istruzioni contenute nell'allegato n. 1 'Disciplinare telematico'.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nel **Timing di gara**.

L'operatore economico dovrà predisporre e caricare a sistema:

“ Documentazione amministrativa”

“ Offerta tecnica”

“ Offerta economica”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, fatta salva diversa indicazione.

Il dichiarante allega **copia di un documento di riconoscimento**, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione tramite la piattaforma telematica in dotazione alla Stazione Appaltante.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La piattaforma telematica non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta nonché di trasmissione e conferma rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente tramite PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, all'indirizzo fornito dal concorrente, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni, integrazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto ad ANAC.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa deve essere composta dalla **domanda di partecipazione** e dalle **dichiarazioni integrative**, il **DGUE** nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in **bollo**, con versamento mediante modello F23 – codice tributo 456T, codice ente T3H, **causale**: indicare il **CIG** della gara, preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato A** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i **dati identificativi** (*ragione sociale, codice fiscale, sede, ecc.*) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato/i per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal soggetto titolare del potere di rappresentanza dell'operatore economico.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, da **tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale scannerizzata della procura (*eventuale*).

N.B. Per rendere le prescritte dichiarazioni, tutta la modulistica di gara dovrà essere **compilata in ogni sua parte**, apponendo il **segno di spunta** nei relativi spazi, barrando e/o cancellando le parti che non interessano ovvero non pertinenti. In caso di mancata spunta dei modelli di gara nei corrispondenti spazi, la correlativa dichiarazione omessa **verrà considerata come non resa**. Tale principio si applicherà a tutta la documentazione di gara.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella piattaforma telematica.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice ed in conformità al Comunicato del MIT del 30/03/2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile in forma elettronica secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

Il DGUE dovrà essere trasmesso in formato elettronico, firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione con le modalità ivi indicate da inserire all'interno della documentazione amministrativa come da istruzioni contenute nell'allegato n. 1 Disciplinare telematico.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, **sottoscritta dall'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **sottoscritta dall'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **copia autenticata scannerizzata del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, **che devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente disciplinare nonché dalla normativa vigente. (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo **all'idoneità professionale** specificando le informazioni pertinenti;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **capacità economico-finanziaria**;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **capacità professionale e tecnica** specificando nel dettaglio le informazioni pertinenti;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai **sistemi di garanzia** della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.

N.B. Ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017, si rammenta che le attestazioni del DGUE, rese dal legale rappresentante dell'operatore economico in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si riferiscono a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, così come specificati nel predetto Comunicato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, alla luce del predetto **Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017** si devono riferire e si riferiscono, tra l'altro, ai **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **membri del collegio sindacale, membri del consiglio di gestione** ovvero del **consiglio di sorveglianza, procuratori ed institori, i revisori contabili**, ecc. Tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice e nel predetto Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017 saranno oggetto di verifica.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante del concorrente **non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive**, in particolare quelle ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed al predetto Comunicato del Presidente ANAC, **detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio ed a produrre la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando alla stessa copia del documento di identità in corso di validità, il tutto da inserire nella Documentazione Amministrativa.**

In merito alla causa di esclusione di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice **"gravi illeciti professionali"** ed in particolare con riferimento agli oneri dichiarativi, si rimanda al contenuto delle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n. 1293/2016 e ss.mm.ii. Si rammenta in particolare che nel DGUE ogni concorrente **è tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo ai sensi della normativa sopra richiamata senza operare alcuna selezione al riguardo.**

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. Gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura specificando dettagliatamente il possesso delle attività che costituiscono requisito di partecipazione.
3. dichiara i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei **soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** e di cui al **Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

N.B. In caso di soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, l'operatore economico dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante apposita dichiarazione nonché allegando documentazione a supporto della stessa.

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Elezione di domicilio

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. *autorizza* qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** *non autorizza*, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;**
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati contenuti nella documentazione di gara saranno trattati

esclusivamente per la gestione delle procedure e delle attività conseguenti alla stipulazione del contratto, nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia anche con strumenti informatici.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
11. Il concorrente dichiara di accettare la Clausola sociale prevista dall'art. 31 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, ai fini del riassorbimento fino ad un numero massimo di 14 unità, con profilo CAT. 1 B di cui al CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali FISE ASSOAMBIENTE.
12. Il concorrente dichiara altresì dettagliatamente il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente disciplinare di gara.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti precedenti, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
14. Documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

15. **copia conforme scannerizzata della CERTIFICAZIONE** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. **ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC**;
17. **RICEVUTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (F23)** pari a **€ 16,00**.

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui alla domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **Copia scannerizzata del mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- **dichiarazione** in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto del consorzio** o GEIE, in copia scannerizzata, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **dichiarazione** in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- **dichiarazione** attestante:
 - a. **l'operatore economico** al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale con rappresentanza** o funzioni di capogruppo;
 - b. **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a conferire ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, **mandato collettivo speciale** con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. **dichiarazione** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **parti del servizio** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

- L' OFFERTA TECNICA – dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica del concorrente. All'offerta tecnica potranno essere assegnati **MASSIMO PUNTI 70**.

In particolare, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, una **relazione tecnica del servizio offerto** necessaria per la valutazione della relativa qualità. La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra la propria proposta contrattuale, **con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti nella tabella più avanti indicata**.

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico e dovrà essere **firmata** dal legale rappresentante ovvero suo procuratore ovvero, nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La **relazione tecnica** - eccetto gli allegati che si intenda trasmettere – dovrà comunque essere contenuta in un numero di facciate **non superiore a 25** (carattere Arial max 40 righe in corpo 12) **e organizzata per capitoli e sottocapitoli secondo i criteri di valutazione di seguito specificati.**

15. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica potranno essere assegnati **MASSIMO PUNTI 30**, sulla base degli elementi di seguito indicati.

L'**Offerta economica** dovrà essere predisposta secondo le istruzioni contenute nell'allegato n. 1 "Disciplinare telematico" e contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **Con riferimento all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, il punteggio massimo di punti 30 verrà attribuito al concorrente che offrirà il *mark-up* più basso** che dovrà in ogni caso essere inferiore rispetto a quello posto a base di gara (1,15), pena l'inammissibilità dell'offerta economica. Dovranno essere indicate massimo due cifre decimali dopo la virgola.
- b) La **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) La **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice; si rappresenta che in sede di verifica di congruità dell'offerta verrà richiesta dalla Stazione Appaltante l'analitica modalità di calcolo dei predetti costi.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Per le ulteriori modalità riferirsi all'allegato 1 "disciplinare telematico".

La mancata indicazione dei costi di cui al punto b) e c) costituisce **causa di esclusione dalla gara**.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida n. 2 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", approvate dal Consiglio dell'Autorità attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula: $C(a) = \sum_n (W_i * V(a)_i)$ dove:

- $C(a)$ = Indice di valutazione dell'offerta (a)
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Sulla base della documentazione che costituisce l'offerta tecnica, è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 e 1 da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. La suddetta media verrà moltiplicata per il peso relativo al criterio. Ai fini del calcolo dei punteggi, si terrà conto fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento.

Ciascun Commissario esprimerà pertanto per ogni elemento previsto un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come più avanti specificato.

CRITERI	PUNTI MAX	SOTTOCRITERI	PUNTI
<u>Gestione amministrativa del servizio</u> <i>(La valutazione verterà in particolare sulla disponibilità di un team dedicato, sulle qualifiche e competenze del personale ivi addetto e sulle metodologie di raccordo con la Stazione Appaltante e sulla disponibilità di referenti dedicati al servizio, valutando altresì le pregresse esperienze e la struttura organizzativa.)</i>	9	Valutazione pregresse esperienze del team amministrativo;	Max 3
		Struttura organizzativa, organico e figure professionali anche di back-office;	Max 3
		Reperibilità Referenti.	Max 3
<u>Struttura Agenzia e Best Practices</u> <i>(La valutazione verterà sui criteri e metodi impiegati per la selezione ed il reclutamento del personale anche con riguardo alle metodologie usate per garantire l'avviamento di personale in riferimento all'esperienza lavorativa ed ai percorsi formativi intrapresi. Si valuteranno altresì le metodologie formative e l'investimento formativo effettuato, il tutto considerato anche le ricadute pratiche nella esecuzione della prestazione affidata.)</i>	15	Modalità di selezione e reclutamento del personale da somministrare nel rispetto delle tempistiche richieste e dei criteri oggettivi di selezione.	Max 10
		Piani formativi proposti (formazione, welfare, ...) nel 2018-2019-2020 sui lavoratori somministrati.	Max 5
<u>Organizzazione e gestione tecnica del servizio</u>	31	Metodi di controllo della corretta e puntuale retribuzione dei lavoratori tramite informatizzazione. Saranno altresì valutate le tempistiche necessarie all'Agenzia per la ricezione dei riepiloghi mensili presenze-assenze utili per la puntuale corresponsione della retribuzione spettante al lavoratore entro i termini contrattuali.	Max 10
		Articolazione dei processi organizzativi relativi alla gestione amministrativa delle presenze, monitoraggio e reporting. Saranno altresì valutate: -Descrizione delle strategie attivate dalla struttura per contrastare eventuali criticità; -Descrizione delle procedure di comunicazione utilizzate con i lavoratori (modalità, tempistiche e riscontri).	Max 15
		Tempestività nella sostituzione del personale: - max 24 ore dalla richiesta: punti 6 - max 36 ore dalla richiesta: punti 4 - max 48 ore dalla richiesta: punti 3	Max 6
<u>Proposta servizi migliorativi</u>	7	Verranno valutate le proposte migliorative che avranno effetti tangibili sulla gestione operativa e sulla qualità del servizio.	Max 7
<u>Certificazioni:</u> possesso della certificazione	8	norma SA 8000 (Certificazione Etica)	2

rilasciata da soggetto/Organismo accreditato attestante l'applicazione da parte del concorrente di sistemi di gestione per la qualità conforme alla normativa		norma ISO 9001 (Certificazione gestione qualità)	2
		norma ISO 14001 (Certificazione ambientale)	1
		norma ISO 45001 (Certificazione sicurezza)	1
		norma ISO 27001 (Certificazione Sicurezza delle Informazioni)	2

Modalità di assegnazione dei punteggi ai sub-elementi tecnici.

Ai soli fini della scelta e dell'esplicitazione delle regole che verranno seguite nell'attribuzione dei punteggi per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si comunica quanto segue:

- Per l'attribuzione dei punteggi agli elementi di natura *quantitativa* si procederà al relativo calcolo matematico.

-Per l'attribuzione dei punteggi agli elementi di natura *qualitativa* di carattere discrezionale si procederà attraverso l'attribuzione di coefficienti variabili tra zero ed uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun Commissario secondo i criteri motivazionali sopra riportati, ai sensi delle linee guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa.

La media di tali coefficienti verrà moltiplicata per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni criterio o sub-criterio specificato. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione del progetto tecnico nelle parti di valutazione discrezionale:

Ottimo	1,0
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Ottimo: assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

Molto buono: evidente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; evidente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione superiore agli standard richiesti.

Buono: buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.

Discreto: discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; discreta chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.

Sufficiente: sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.

Insufficiente: poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice saranno ritenute idonee e quindi potranno essere ammesse alla fase successiva della gara (apertura delle offerte economiche) solo le ditte che avranno ottenuto, nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio minimo di 36 punti. Le ditte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a quello sopra indicato, saranno dichiarate non idonee e, di conseguenza, escluse dalla gara.

Non sono ammesse offerte parziali.

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto.

16.2 OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 30

Con riferimento all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, il punteggio massimo di punti 30 verrà attribuito al concorrente che offrirà il *mark-up* più basso, applicando la seguente formula:

$$p = \frac{P_{\min}}{P_o} \times 30$$

dove:

P= è il punteggio che verrà attribuito al concorrente;

P_{min}= è il prezzo di offerta (moltiplicatore) più basso;

P_o= è il prezzo dell'offerta (moltiplicatore) da valutare.

L'offerta del prezzo o corrispettivo del servizio dovrà essere espressa da un unico moltiplicatore applicabile alle tariffe orarie lorde previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla TSA SPA.

Il moltiplicatore offerto si intende fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

L'offerta economica non dovrà contenere riserve o modifiche delle disposizioni del Capitolato d'appalto. Saranno ammesse solo offerte in ribasso; le stesse non dovranno avere più di due cifre decimali.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal capitolato, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata.

Per tutte le operazioni per il calcolo dei relativi punteggi, si terrà conto fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento.

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2018.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....
P_n = *peso criterio di valutazione n.*

La gara verrà aggiudicata alla Ditta che avrà riportato il punteggio totale più alto ottenuto dalla somma degli elementi di natura qualitativa e di natura economica.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica avrà luogo** presso la sede operativa della Stazione Appaltante sita in Magione Case Sparse, 107, 06063 Magione PG – piano secondo – e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC, tramite la piattaforma telematica all'indirizzo indicato nella documentazione di gara.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC tramite piattaforma telematica.

Il RUP ovvero il seggio di gara ovvero la commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare l'avvenuto caricamento sulla piattaforma telematica della documentazione amministrativa da parte dei concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA EVALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà in seduta pubblica, all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP/seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo l'appalto verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti congrua o conveniente; si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in osservanza del disposto di cui all'art. 32 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.800,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In relazione alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019, il concorrente **è tenuto a dichiarare di accettare la clausola sociale di cui all'art. 31 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.**

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul profilo del committente oltreché negli altri siti internet previsti dalla legge.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale oltreché negli altri siti internet previsti dalla legge.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Antonello Malucelli

firmato digitalmente